



Comune di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI PER OPERE O LAVORI, SERVIZI,
FORNITURE**

ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Approvato in sede di contrattazione collettiva integrativa del personale
(Verbale del 7 novembre 2018)

Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 714 del 29/11/2018

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....3
Art. 2. Destinazione del fondo.....3
Art. 3. Attività incentivabili e soggetti aventi diritto.....4
Art. 4. Calcolo e costituzione del fondo.....5
Art. 5. Conferimento degli incarichi.....6
Art. 6. Criteri di ripartizione e riduzione del fondo.....7
Art. 7. Modalità di liquidazione degli incentivi.....7
Art. 8. Termini temporali per la liquidazione.....8
Art. 9. Relazione annuale.....8
Art. 10. Destinazione della quota per l'innovazione.....9
Art. 11. Aggiornamento dinamico.....9
Art. 12. Entrata in vigore e norma transitoria.....9

[Handwritten signatures and initials]


Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni (nel proseguo anche "Codice").
2. Oggetto del Regolamento è la disciplina della costituzione e dell'attribuzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi e forniture (nel proseguo anche "attività"), come adottata dall'amministrazione comunale, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ai sensi del comma 3 dell'art 113 del codice nonché per la definizione delle modalità e criteri di destinazione della residua quota parte del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice.
3. Gli oneri inerenti le voci di cui al comma 1 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fanno carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
4. Il fondo, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è destinato esclusivamente per le attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Nel caso le sopracitate attività siano attinenti ad un accordo di programma o altra forma di intesa fra enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dal personale dipendente comunale.

Art. 2. Destinazione del fondo


1. Il fondo, calcolato ai sensi dell'Art. 4., viene destinato come segue.
 - a. L'80% (ottanta per cento) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'Art. 1.4. nonché tra i loro collaboratori.
 - b. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo, di cui al comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere considerato assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
2. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Pag. 3 di 12




Art. 3. Attività incentivabili e soggetti aventi diritto

1. In ragione del principio di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico nel pubblico impiego il fondo di cui all'Art. 1. è destinato esclusivamente alle attività di cui all'Art. 1.4., come meglio declinate nel presente articolo.
2. Attività di programmazione della spesa:
 - a. redazione del programma triennale delle opere pubbliche (art. 21 del Codice) e relativi elaborati propedeutici: responsabile del procedimento di opere o lavori, relativi ad investimenti, di cui alla prima annualità;
 - b. redazione del programma biennale di servizi e forniture (art. 21 del Codice): responsabile del procedimento della programmazione relativa a beni e servizi, di cui alla prima annualità;
 - c. redazione degli altri strumenti programmatori, anche con valenza urbanistica, per investimenti pubblici non compresi nelle lettere precedenti: responsabili del procedimento della redazione degli studi e analisi propedeutici alla programmazione.
3. Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici:
 - a. valutazione preventiva dei progetti: validatore del progetto;
 - b. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: responsabile nella redazione del bando, del disciplinare, del capitolato e degli allegati tecnici nonché responsabile della procedura di gara e della stipula del contratto.
4. Attività di responsabile unico del procedimento:
 - a. responsabile unico del procedimento nell'ambito delle opere o lavori, servizi, forniture;
5. Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione:
 - a. direttore dei lavori e soggetti componenti l'ufficio di direzione, assistenti al direttore lavori;
 - b. direttore esecutivo del contratto.
6. Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità:
 - a. collaudatore tecnico – amministrativo, componente della commissione di collaudo;
 - b. responsabile della redazione del certificato di regolare esecuzione.
7. Attività di collaudo statico:
 - a. collaudatore delle strutture.
8. Oltre ai soggetti con funzioni tecniche di responsabilità, di cui ai commi precedenti, l'incentivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è riconoscibile ai collaboratori come individuati nel gruppo di lavoro.
9. All'interno del gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.
10. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione del fondo.



Art. 4. Calcolo e costituzione del fondo


1. L'amministrazione, ogni qualvolta le attività di cui all'Art. 1.4. vengano realizzate dai propri dipendenti, destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento (2 %) modulate sull'importo posto a base di gara, approvato dal competente organo comunale ed esecutivo ai sensi di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza e aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per opere, lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., accantonandolo a valere sugli stanziamenti di cui all'Art. 1.3.
2. La costituzione del fondo avviene in via preliminare in sede di approvazione degli atti di programmazione della spesa, secondo la previsione riportata negli studi di fattibilità, nei documenti preliminari alla progettazione, nei progetti preliminari e nei piani e quadri economici. Suddetto fondo, una volta costituito, sarà aggiornato in relazione alle variazioni e modifiche che subentreranno nello sviluppo dei singoli interventi previsti dagli elenchi annuali sopra richiamati, fermo restando l'invariabilità dell'importo del fondo come previsto al comma 3.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. In caso di perizia di variante ricadenti nel comma 1 dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'incremento della quota di incentivo spettante verrà calcolata con le medesime modalità dell'incentivo derivante dagli importi a base di gara, ovvero senza applicazione degli eventuali ribassi di gara.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.
5. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - a. importo fino a € 1.000.000,00: percentuale 2%;
 - b. importo superiore a € 1.000.000,00 e fino all'importo di € 2.000.000,00: percentuale del 1,95%;
 - c. importo superiore a € 2.000.000,00 e fino all'importo di € 3.000.000,00: percentuale del 1,90%;
 - d. importo superiore a € 3.000.000,00: percentuale del 1,80%.
6. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica in caso di importo singolarmente inferiore a € 40.000,00.
7. La disciplina dell'incentivo non si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nei quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione.
8. Il Dirigente di Settore competente può attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo pari al 2%, qualora venga motivata ed attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - a. Multidisciplinarietà dell'intervento: ipotesi di concorrenza di molteplici specializzazioni;
 - b. Accertamenti e indagini: ipotesi di superamento delle normali attività in ragione dello stato dei luoghi o delle situazioni;



- c. Soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni tecniche progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d. Progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computazioni occorrenti;
 - e. Modelli di realizzazione complessi: ipotesi di difficoltà connesse con la tipologia di operazione da realizzarsi, ovvero dal ricorso di modelli di realizzazione complessi (progetto di finanza, appalti integrati, concessioni di costruzione e gestione, global service - per la componente lavori).
9. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo, nei casi riferiti a piani attuativi e/o permessi di costruire convenzionati nonché forme di partenariato Pubblico/Privato (o atti equivalenti) devono trovare previsione nelle convenzioni urbanistiche o nelle convenzioni di partenariato. Nel caso di interventi di esecuzione diretta di opere e lavori di pubblica utilità da parte del concessionario o del lottizzante, autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'entità del fondo è commisurata all'entità delle opere del progetto, limitatamente alle attività del Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori e alle attività di collaudo qualora eseguite dalla competente struttura comunale. In tal caso, il finanziamento del fondo è posto a carico del concessionario e del lottizzante con l'atto convenzionale disciplinante la esecuzione diretta delle opere e lavori a scomputo del contributo concessorio o convenzionale disciplinante l'esecuzione di lavori, servizi o forniture in partenariato. Nel caso si generasse nelle transazioni di tali somme, tra l'ente e il privato, una applicazione di IVA questa sarà completamente a carico del concessionario.

Art. 5. Conferimento degli incarichi

1. Il fondo è ripartito tra i dipendenti pubblici individuati nell'apposita scheda, redatta ed aggiornata dal responsabile del procedimento e approvata dal dirigente del settore competente, sulla base della **Scheda tipo (Allegato 1)** allegata al presente regolamento, quale parte integrante del provvedimento di affidamento delle attività.
2. Gli affidamenti delle attività di cui al presente Regolamento sono effettuati garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale abilitato in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
3. L'atto di conferimento dell'incarico riporta il nominativo dei dipendenti incaricati di ricoprire le funzioni individuate all'Art. 2., indicando i compiti e i tempi (durata, scadenza) per l'espletamento dell'incarico stesso, in coerenza con gli atti di programmazione dell'Ente, precisano i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi nonché nel rispetto dei contratti di appalto e delle norme e regolamenti vigenti.
4. Il cronoprogramma di cui al comma precedente evidenzia i passaggi che non possono essere ricondotti alla responsabilità dell'unità di progetto. La variazione delle indicazioni in merito alle caratteristiche del progetto comporta la previsione di un termine temporale supplementare adeguato ad apportare le necessarie modifiche al lavoro già svolto.



5. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6. Criteri di ripartizione e riduzione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo relativo alla singola attività è effettuato sulla base delle percentuali di cui alla allegata **Tabella 1 (Allegato 2)**. Qualora la tipologia dell'opera, lavoro, servizio o fornitura non preveda in tutto o in parte le attività di cui alla Tabella 1 il responsabile del procedimento sottoporrà all'approvazione del dirigente competente una proposta di ripartizione tra il personale dipendente effettivamente coinvolto attraverso un'analisi delle reali attività esercitate e responsabilità assunte.
2. Qualora una attività non giunga a termine, per responsabilità non attribuibili all'unità di lavoro, la stessa ha diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate.
3. L'incentivo è ridotto in relazione a incrementi dei tempi e/o dei costi previsti rispettivamente dal cronoprogramma e dal quadro economico, depurato del ribasso d'asta offerto, per responsabilità ascrivibili ai dipendenti interessati, secondo i seguenti criteri:

| Incrementi tempo | | | Incrementi costo | | |
|------------------|---|---------|------------------|---|---------|
| + 10 % | Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma | - 5 % | 0-10 % | Rispetto al costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura aggiudicato nell'appalto al netto del ribasso | - 5 % |
| + 20 % | | - 15 % | 11-30 % | | - 10 % |
| + 40 % | | - 35 % | 31-50 % | | - 30 % |
| + 60 % | | - 60 % | 51- 70 % | | - 60 % |
| + 80 % | | - 80 % | 71-100 % | | - 80 % |
| + 100 % | | - 100 % | oltre 101 % | | - 100 % |

4. Ai fini dei calcoli della riduzione dell'incentivo di cui al comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture i tempi conseguenti alle modifiche di cui al comma 1 dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 7. Modalità di liquidazione degli incentivi

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente su proposta del responsabile del procedimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, con disposizione di liquidazione, corredata da relazione nella quale sono indicati i nominativi dei partecipanti e la quota loro spettante, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali

nonché del contributo fiscale IRAP, finanziata con il fondo e iscritta in apposito capitolo di bilancio. La relazione contiene anche le valutazioni di cui all'ultimo capoverso del comma 12 dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.


2. Nell'ambito della proposta di liquidazione, il responsabile del procedimento attesta l'eventuale mancata o minore partecipazione al procedimento dei partecipanti all'unità di lavoro anche ai fini della revisione dell'attribuzione delle relative quote ai dipendenti che hanno sopperito a tale mancata o minore partecipazione anche qualora trattasi di dipendenti non ricompresi nell'originaria unità di lavoro.
3. La liquidazione deve in ogni caso essere corredata della scheda di cui all'Art. 5. del presente Regolamento.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale eccedenza può essere erogata in annualità diverse.
5. I fondi costituiti con riferimento alle disposizioni di cui al presente Regolamento assumono autonomia legislativa, di principio, merito e sostanza rispetto alle altre forme incentivanti della Pubblica Amministrazione contemplate nei fondi unici per la contrattazione decentrata destinate al trattamento accessorio del personale e vengono ripartiti proporzionalmente tra i soggetti coinvolti.

Art. 8. Termini temporali per la liquidazione

1. I tempi di corresponsione sono articolati come segue:
 - a. responsabilità del procedimento, al termine di ogni sotto-attività e/o all'emissione dello stato avanzamento lavori;
 - b. direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, all'emissione del verbale di fine lavori o attività e/o all'emissione dello stato avanzamento lavori;
 - c. collaudo, all'emissione del provvedimento di presa d'atto / approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. Nei contratti di tipo pluriennale e nelle opere e lavori di durata superiore ad un esercizio, al termine di ogni annualità si procede con il riconoscimento e la liquidazione sulla base dell'avanzamento delle attività.
3. Le spettanze vengono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello nel quale pervengono al Servizio Finanziario le disposizioni di liquidazione.

Art. 9. Destinazione della quota per l'innovazione

1. La proposta di utilizzo della quota del 20% del fondo prevede una o entrambe le destinazioni secondo l'art. 113 del Codice degli Appalti ed eventuali successive modificazioni.
 - a. una quota destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento



- informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli:
- b. una quota destinata all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Sono escluse dal calcolo della quota di cui al presente articolo le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 10. Aggiornamento dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la norma di rango superiore.

Art. 11. Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il regolamento previgente è abrogato ad esclusione delle attività ancora in essere disciplinate dal D.Lgs 163/2006.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



ALLEGATO 1 – Struttura e compiti del gruppo di lavoro

Lavori o opere

| | |
|--|--|
| Programmazione della spesa | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione studio di Fattibilità tecnico economica - Prospettazione tempistica di spesa - Redazione altri strumenti programmatori anche a valenza urbanistica per opere pubbliche. - Supporto tecnico |
| Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica preventiva dei progetti e validazione - Verifica e aggiornamento della parte giuridica dei capitolati - Predisposizione e controllo procedure di bando |
| Responsabile Unico del Procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile unico del procedimento - Attività tecniche di supporto al RUP |
| Direttore Lavori | <ul style="list-style-type: none"> - Direttore Lavori - Contabilità lavori – ispettore di cantiere - Assistenti alla DL - Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione - Attività tecniche di supporto al DL |
| Collaudo tecnico amministrativo | <ul style="list-style-type: none"> - collaudo tecnico amministrativo o CRE - Attività tecniche di supporto al collaudatore |
| Collaudo statico | <ul style="list-style-type: none"> - collaudo statico - Attività tecniche di supporto al collaudatore |

Servizi e Forniture

| | |
|--|--|
| Programmazione della spesa per investimenti | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione piano biennale per l'acquisto di beni e servizi - Elaborazione relazione tecnico economica - Prospettazione tempistica di spesa - Supporto tecnico |
| Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione della gara d'appalto - Predisposizione Capitolati di gara - Predisposizione e controllo procedure di bando |
| Responsabile Unico del Procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile unico del procedimento - Attività tecniche di supporto al RUP |
| Direttore di esecuzione | <ul style="list-style-type: none"> - Direttore di esecuzione - Contabilità - Verifica del POS - Attività tecnico amministrative di supporto al DE |
| Collaudo tecnico amministrativo | <ul style="list-style-type: none"> - collaudo tecnico amministrativo o CRE - Attività tecnico amministrative di supporto al collaudatore |

ALLEGATO 2 - Tabelle di ripartizione

Lavori o opere

| | | | |
|--|--------|--|----------------|
| Responsabile unico del procedimento | 40,00% | Responsabile del procedimento | 63,00 – 52,00% |
| | | Attività tecnica (50%) e amministrativa (50%) di programmazione della spesa per investimenti | 8,00% |
| | | Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione) | 10,00% |
| | | Controllo delle procedure di bando | 15,00% |
| | | Esecuzione dei contratti pubblici (attività tecnica (80%) e amministrativa (20%) di supporto al RUP) | 4 - 15% |
| Direttore Lavori | 60,00% | Direzione Lavori | 60,00 – 50,00% |
| | | Contabilità lavori – Ispettore di cantiere | 10,00% |
| | | Assistente alla DL – Direttore operativo | 12,00% |
| | | Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione | 6,00% |
| | | Attività tecniche di supporto alla DL | 4,00 – 14,00% |
| | | Collaudo tecnico amministrativo o CRE (eventuale collaudo statico) | 8,00% |

Servizi e forniture

| Funzione affidata | Fase programmazione | Fase affidamento | Fase esecuzione | Totale per fasi |
|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 15% | 35% | 50% | |
| Responsabile della programmazione | 10% | | | 10% |
| Responsabile del procedimento | 5% | 30% | 10% | 45% |
| Direttore dell'esecuzione | | | 25% | 25% |
| Verificatore della conformità / certificatore regolare | | | 5% | 5% |
| Collaboratori tecnici ** | | | 5% | 5% |
| Collaboratori giuridici amministrativi ** | | 5% | 5% | 10% |

| | | |
|--|--------|---------|
| | Totale | 100,00% |
|--|--------|---------|

*** Comprendono i collaboratori a supporti del RUP e delle altre figure*

